

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "POLIS FALCONARA ODV"

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Organizzazione di Volontariato denominata "POLIS FALCONARA ODV" (di seguito indicata come "Associazione").
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo "ODV" a seguito e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'acronimo o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere utilizzati in ogni segno distintivo, atti, corrispondenza e comunicazioni al pubblico.
3. La sede sociale è posta nel Comune di Falconara Marittima (AN). Ai fini dell'iscrizione nel RUNTS, i componenti dichiarano che l'indirizzo della sede è: Falconara Marittima (AN), via Nino Bixio n. 120/B. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri volontari associati. Promuove attività di volontariato e di solidarietà e svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altre associazioni ed enti pubblici e privati, attività svolte a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio senza discriminazione di età, genere, cultura, religione, cittadinanza.
2. Nello specifico, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale (ex art. 5 comma 1 CTS):
 - Interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di natura sociosanitaria (lettere a e b);
 - Servizi di trasporto sociale e sanitario ed accompagnamento solidale, con particolare riferimento al trasporto di anziani, ammalati, persone con disabilità o in condizioni di fragilità e vulnerabilità socioeconomica presso ospedali, presidi sanitari, studi medici e strutture di cura per l'effettuazione di visite, esami, terapie e riabilitazioni;
 - Attività di supporto assistenziale, contrasto alla solitudine e promozione del benessere della popolazione anziana o svantaggiata.
3. A norma dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente e su delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 3 – PATRIMONIO, DESTINAZIONE E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017).

ART. 4 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (art. 32 CTS). Se il numero diviene inferiore, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione viene cancellata dal RUNTS.

Domeni Giovanni Fieredifalle

2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'aspirante socio basata su criteri non discriminatori. In caso di diniego, il provvedimento motivato deve essere comunicato entro 60 giorni; l'interessato può proporre appello all'Assemblea dei soci entro i successivi 60 giorni.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI E REGOLE DI VOTO

1. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri. È esclusa qualsiasi limitazione della partecipazione basata sulla temporaneità del rapporto associativo.
I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali secondo le modalità fissate annualmente dal Consiglio direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.
2. Ciascun socio ha diritto di voto in Assemblea per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e la nomina degli organi sociali, purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
3. Il diritto di voto si applica a tutti i soci, compresi i soci minorenni qualora ammessi, i quali esercitano il diritto di voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale (ai sensi dell'art. 24 comma 1 e art. 25 comma 2 del D.lgs. 117/2017).
4. Ciascun associato dispone di un solo voto. Sono ammesse deleghe scritte solo ad altri associati (massimo una delega per socio).
5. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, presentandone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che ne consentirà la consultazione entro 15 giorni.

ART. 6 – PREVALENZA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI

1. L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'attività del volontario è svolta in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Essa non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dalla legge.
4. L'Associazione iscrive i propri volontari in un apposito registro e li assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- Il Presidente.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano. È convocata dal Presidente mediante avviso scritto almeno 8 giorni prima della riunione. Possono partecipare all'Assemblea solo i soci che sono in regola con il pagamento delle quote annuali.
2. L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio, sugli orientamenti generali, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e sull'eventuale organo di controllo. Delibera in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza dei voti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIALE)

1. L'Organo di Amministrazione dell'Associazione ha natura rigorosamente collegiale (con esclusione di qualsiasi forma monocratica, in conformità all'art. 26 del D.lgs. 117/2017).

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea tra i soci persone fisiche. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Divieto di cooptazione: In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di un amministratore nel corso del mandato, si procede alla sostituzione attingendo ai primi dei non eletti o convocando tempestivamente l'Assemblea dei soci per la nuova elezione. È espressamente vietato il ricorso alla cooptazione da parte degli amministratori rimasti in carica per la sostituzione dei componenti decaduti (ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 117/2017).

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, come tutte le altre cariche componenti il Consiglio Direttivo, è eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e coordina le attività istituzionali.

ART. 11 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di tenuta delle scritture contabili e di deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in conformità a quanto stabilito dagli artt. 13, 14 e 48 del D.lgs. 117/2017 e dal D.M. 106/2020.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al superamento dei limiti dimensionali obbligatori stabiliti dall'art. 30 e 31 del D.lgs. 117/2017 o su base volontaria. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

ART. 13 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) aventi finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 14 – NORMA FINALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa pieno e totale rinvio alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117) e norme correlate, del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Domenico Girometta *Forattini Forattini*

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AOSTA
UFFICIO TERRITORIALE N. 1

Adreg.to il 29 MAG 2023 N. 268

sig. 3 per *Forattini*

UFFICIO TERRITORIALE